

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata LUCASELLI

Modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di atti persecutori, nonché istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime

Presentata il 26 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-*bis* che punisce il reato di atti persecutori. Fino ad allora il cosiddetto « *stalking* » era punito solo in presenza degli elementi tipici di reati quali molestia, lesioni, violenza privata o ingiuria. Con la nuova fattispecie di reato è punito chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva. Il reato è attualmente punito a querela della persona offesa, con un termine di proposizione della querela stabilito in sei mesi.

Numerosi studi e analisi hanno evidenziato come siano milioni le persone, in

larghissima parte donne, che hanno subito atti persecutori da parte di ex *partner* o di persone diverse. In particolare, l'Istituto nazionale di statistica, in un'indagine del 2016, ha stimato che il 21,5 per cento delle donne di età compresa tra 16 e 70 anni (oltre due milioni) abbia subito comportamenti persecutori da parte dell'ex *partner*, mentre ad aver subito *stalking* da parte di persone diverse dall'ex *partner* sarebbe stato il 10,3 per cento delle donne comprese in tale fascia di età. Complessivamente, dunque, sono circa tre milioni e mezzo le donne che nella loro vita sono state vittime di tale fattispecie di reato.

Il decreto-legge n. 11 del 2009, che ha introdotto il reato di atti persecutori, ha sicuramente migliorato la condizione di vita di molte donne, dando alle autorità di pubblica sicurezza e alla magistratura strumenti utili per combattere il fenomeno

degli atti persecutori; tali strumenti devono però essere perfezionati e, di pari passo, devono essere messe in opera azioni per la tutela di chi ha subito il reato e azioni per il recupero delle persone violente autrici di tali comportamenti.

La presente proposta di legge si articola come segue:

l'articolo 1 estende i casi di procedibilità d'ufficio per il reato di atti persecutori, oggi limitate ai fatti commessi nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. In particolare, si rende procedibile d'ufficio il reato quando le autorità di pubblica sicurezza siano intervenute più volte a tutela della vittima, senza che questa abbia però sporto querela;

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), prevede che il questore possa disporre l'ammonimento nei confronti dell'autore degli atti persecutori non solo su richiesta della vittima, ma anche su segnalazione di altre persone informate dei fatti. Tale norma appare necessaria a tutela di chi, per timore, oltre a non proporre querela, non ritiene di presentare neanche istanza di ammonimento al questore; la lettera *b*) prevede che il questore possa invitare gli autori degli atti persecutori a frequentare appositi corsi organizzati dai centri per il recupero delle persone violente;

l'articolo 3 aggiunge all'elenco dei soggetti ammessi ad avvalersi dell'assistenza del « numero verde » per le vittime degli

atti persecutori, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 11 del 2009, i molestatori intenzionati a cambiare i propri atteggiamenti, sul modello di analoghi numeri verdi promossi da amministrazioni locali e regionali; il numero verde (noto come « telefono rosa ») sarebbe chiamato a dare una prima assistenza psicologica e informazioni sui centri per il recupero delle persone violente presenti nel territorio nazionale;

l'articolo 4 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità il Registro nazionale dei centri per il recupero delle persone violente. Si prevede, inoltre, un adeguato stanziamento per promuovere l'istituzione di tali centri, attualmente presenti in poche decine nel territorio nazionale e quasi esclusivamente nell'Italia settentrionale;

l'articolo 5 istituisce il Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori che per varie cause (insolvenza, irreperibilità o decesso del reo) non abbiano potuto accedere al risarcimento dei danni disposto dal giudice in loro favore;

l'articolo 6, al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge, riduce di 2.300.000 euro annui la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

1. Al quarto comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quando gli organi di pubblica sicurezza siano intervenuti reiteratamente a tutela della persona offesa per fatti riferibili al reato di cui al primo comma ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « la persona offesa » sono inserite le seguenti: « , o un'altra persona informata dei fatti, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il questore, ove lo ritenga necessario, invita il soggetto ammonito a frequentare un corso destinato alle persone autrici di atti persecutori, organizzato da un centro per il recupero delle persone violente, se esistente nella provincia di residenza ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il numero verde nazionale di cui al comma 1 offre, inoltre, un servizio per il recupero delle persone autrici di atti persecutori. A tal fine, chiunque si rivolga al numero verde riceve una prima assistenza psicologica e informazioni sui centri per il recupero delle persone violente esistenti nel territorio nazionale ».

Art. 4.

(Centri per il recupero delle persone violente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è istituito il Registro nazionale dei centri per il recupero delle persone violente.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità promuove l'istituzione di almeno un centro di cui al comma 1 in ogni provincia o città metropolitana. Per l'attuazione del presente comma lo stesso Dipartimento destina una somma pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

3. L'elenco dei centri per il recupero delle persone violente è comunicato alle questure ai fini di cui al comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

(Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Il Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, è destinato alla concessione di erogazioni in favore delle persone fisiche, costituite come parte civile nel procedimento, che non hanno

potuto conseguire il risarcimento disposto con sentenza definitiva a carico di soggetti imputati del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, nei casi in cui l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto. Il Fondo è surrogato al beneficiario dell'erogazione nel diritto al risarcimento fino a concorrenza dell'importo erogato.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta al Fondo, per lo svolgimento dell'istruttoria e per la liquidazione dell'erogazione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0010350